



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 15 gennaio 2024 n.5**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma 3 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 9 gennaio 2024;  
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81 “CODICE DELLA STRADA” E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **Art. 1**

*(Modifica del comma 1, dell'articolo 39 del Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81)*

1. Il comma 1, dell'articolo 39 del Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 è così modificato:  
“1. I conducenti dei veicoli devono circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anche sulle strade a senso unico ed occupare quella libera più a destra quando la carreggiata sia divisa in più corsie, salvo che diversa segnalazione consenta la circolazione, nelle strade a più corsie, per file parallele o sia prevista una circolazione canalizzata. In ogni caso il cambio di corsia deve essere opportunamente segnalato.”.

### **Art. 2**

*(Introduzione dell'articolo 39-ter al Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)*

1. Dopo l'articolo 39-bis del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 39-ter:

#### **“Art. 39-ter**

*(Circolazione e precedenza nelle rotatorie)*

1. Il conducente del veicolo, approssimandosi alla rotatoria, deve moderare la velocità predisponendosi a concedere e poi concedendo la precedenza ai veicoli che già stanno

percorrendo la rotatoria.

2. Il conducente che intende lasciare la rotatoria alla prima uscita, deve mantenere il proprio veicolo in prossimità del margine destro della carreggiata, segnalando tempestivamente il cambio di direzione. Qualora il conducente intenda proseguire la marcia oltre la prima uscita della rotonda, può entrarvi mantenendo il veicolo sul lato di sinistra o sulla corsia di sinistra del senso di marcia percorso, per poi portarsi progressivamente sul lato destro in prossimità dell'uscita prescelta.

3. Il cambio di corsia all'interno della rotonda o lo spostamento sul lato destro della corsia deve essere tempestivamente segnalato da parte dei conducenti e deve essere effettuato senza arrecare pericolo agli altri veicoli.”.

### **Art. 3**

*(Modifica dell'articolo 47 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)*

1. L'articolo 47 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così sostituito:

#### **“Art. 47 (Divieto di sosta)**

1. È vietato sostare, oltre che nei luoghi in cui la sosta è vietata mediante l'apposizione di specifica segnaletica:

- a) in corrispondenza od a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione, dalle intersezioni, dalle fermate dei mezzi di trasporto collettivo, dai passaggi a livello, dalle curve o dai dossi o, comunque, in modo tale da costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- b) sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuti, sui marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
- c) sulla carreggiata lungo le strade di scorrimento o di collegamento;
- d) senza adottare le cautele necessarie ad impedire il movimento del veicolo;
- e) sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle ore e periodi indicati annualmente con apposita ordinanza in previsione della caduta di neve;
- f) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica;
- g) nei posti riservati alle persone diversamente abili;
- h) in corrispondenza od a meno di 5 metri dagli idranti, ivi compresi quelli interrati, ove risultino visibili o debitamente segnalati.”.

### **Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 57 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)*

1. Il secondo comma, dell'articolo 57 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così modificato:

“2. Si considera in stato di ebbrezza:

- a) la persona che risulti con un tasso alcoolemico presente nel sangue pari o superiore a 0,50 mg/ml;
- b) la persona che risulti con tasso alcoolemico superiore a 0 (zero) nel caso di minore di anni 18 o di colui che, abilitato alla guida del veicolo, sta conducendo da meno di tre anni.”.

## **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)*

1. La lettera a), del numero 3, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è così modificata:

“a) chiunque viola le disposizioni:

- 1) dell'articolo 36, lettera b) e lettera d) (*Obblighi generali dei conducenti*);
- 2) dell'articolo 39, comma 2 (*Circolazione sulla destra. Precedenza*);
- 3) dell'articolo 40, lettere b) e c) (*Distanze di sicurezza ed altri obblighi*);
- 4) dell'articolo 44, lettere a) e b) (*Efficienza dei veicoli*);
- 5) dell'articolo 46, lettere b), c), d) del comma primo e secondo comma (*Divieto di sorpasso*);
- 6) dell'articolo 47, lettere a), f) e g) (*Divieto di sosta*);
- 7) dell'articolo 48, lettera a) (*Divieto di circolazione con pneumatici che non sono in buone condizioni*), lettera e) (*Divieto di gareggiare in velocità*), nonché lettera f) punto 1 (*divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici*).”.

2. Dopo la lettera n *ter*), del numero 3, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera n *quater*):

“n *quater*) Chiunque accede o percorre le rotatorie in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 39-*ter*.”.

3. Dopo il numero 5, dell'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 6:

“6– Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in proporzione alla gravità dell'illecito, chiunque supera i limiti di velocità, oltre la tolleranza strumentale di cui all'articolo 10 del Decreto Delegato 27 aprile 2009 n.58, è punito:

- a) se il superamento è sino a 10 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di prima categoria;
- b) se il superamento è sino a 35 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria;
- c) se il superamento è sino a 60 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, oltre a quanto previsto dall'articolo 66;
- d) se il superamento è di oltre 60 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria raddoppiata fino al massimo, oltre a quanto previsto dall'articolo 66.”.

## **Art. 6**

*(Introduzione dell'articolo 60-bis al Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)*

1. Dopo l'articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 60-bis:

“Art. 60-bis

*(Guida senza assicurazione)*

1. Chiunque circoli ovvero consenta la circolazione alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell'obbligatoria assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, applicata nel massimo senza possibilità di oblazione volontaria. In caso di recidiva, commessa nell'arco di cinque anni dalla data della prima violazione, la sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

2. In presenza della violazione di cui al comma 1, gli agenti accertatori provvedono all'immediato ritiro della carta di circolazione ed al fermo temporaneo amministrativo ai fini di

confisca amministrativa del veicolo, che viene custodito presso un'officina od un sito autorizzato. Il veicolo resta in deposito fino a quando il proprietario, ovvero l'autore dell'infrazione, non ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione. Detta polizza deve essere esibita all'Autorità di Polizia che ha eseguito l'accertamento, la quale, in tal caso, provvede alla restituzione del veicolo dopo che si sia provveduto al pagamento della sanzione, delle spese di recupero e custodia.

3. Trascorsi quattro mesi dal sequestro del mezzo, senza che il proprietario abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 2, il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi dispone la definitiva confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, che viene poi venduto da parte dell'Amministrazione Pubblica al miglior offerente secondo le procedure previste dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. Con il ricavato dalla vendita sono estinte nell'ordine le spese di recupero, di custodia e quelle contravvenzionali, eventuali eccedenze di ricavato sono messe a disposizione del proprietario del veicolo.”.

#### **Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008)*

1. Al comma 1, dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 1.3:

“1.3. per un periodo da venti giorni a tre mesi nel caso di conducente che abbia violato il divieto di cui alla lettera f) dell'articolo 48.”.

#### **Art. 8**

*(Modifica dell'Allegato A del Decreto Delegato n.81/2008)*

1. L'allegato A del Decreto Delegato n.81/2008, è così sostituito:

“ALLEGATO A

#### **TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Sanzione di prima categoria	da euro 100,00 (cento/00) ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00)
Sanzione di seconda categoria	da euro 200,00 (duecento/00) ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00)
Sanzione di terza categoria	da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00)

Le sanzioni di seconda e terza categoria sono raddoppiate in caso di recidiva e negli altri casi previsti dal presente codice.”.

#### **Art. 9**

*(Abrogazioni)*

1. Come conseguenza del diverso regime sanzionatorio previsto all'articolo 66, comma 1, punto 1.3, è abrogata la lettera p), del comma 2 dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008.

2. In considerazione dell'inserimento dell'articolo 60-bis è abrogato il comma 4, dell'articolo 56 del Decreto Delegato n.81/2008 con conseguente depenalizzazione della condotta di guida senza assicurazione obbligatoria.

**Art. 10**  
*(Entrata in vigore)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 decorre dalla data di ratifica del presente decreto delegato.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 gennaio 2024/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*